

STATUTO

TOOLS FOR CULTURE A.P.S.

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata **“TOOLS FOR CULTURE APS”**.

La denominazione sociale dell'acronimo APS potrà essere spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto al RUNTS e quindi acquisirà efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente all'iscrizione.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo si potranno istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione di sede legale, deliberata dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea ordinaria dei soci, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 4 – FINALITÀ

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare si intendono perseguire le finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori di interesse generale di cui alla lettera d)- i) dell'art. 4 D. Lgs 3 Luglio 2017 n.117:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Art. 5 - ATTIVITA'

L'Associazione, quindi, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo svolgere in particolare:

- elaborare e realizzare progetti di ricerca tecnica e critica su tematiche inerenti le diverse aree del sistema culturale italiano e internazionale;
- realizzare iniziative formative che coprano l'intera filiera del sistema culturale, rivolte a laureati, professionisti, imprese e istituzioni attivi nel campo dell'arte e della cultura;
- elaborare indicatori, linee-guida, orientamenti strategici e altri indirizzi tecnici e operativi per il sistema culturale nelle sue diverse componenti;
- realizzare azioni di informazione, diffusione, disseminazione e sensibilizzazione relative alle dinamiche e alle problematiche inerenti il sistema culturale e i suoi professionisti, imprese e istituzioni;
- elaborare e realizzare, tanto in autonomia quanto in collaborazione con istituzioni, imprese e altri attori del sistema culturale, azioni, interventi, iniziative e manifestazioni volte alla gestione, alla promozione e alla sostenibilità del sistema culturale.

Art. 6 - ULTERIORI ATTIVITA'

L'Associazione per raggiungere le finalità potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, ed informale, organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni,

partecipare in altri enti del terzo settore e favorire lo sviluppo delle imprese sociali.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. E potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto delle norme in vigore.

Art. 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

L'Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Tutte le attività saranno svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati che dovranno essere iscritti in un apposito registro, ed ai quali potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate e che saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni d'ambosessi che accettino gli scopi stabiliti dallo Statuto. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale con le modalità e nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una

volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto

Art. 9 - MODALITA' DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che ne deciderà l'accoglimento. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e darne comunicazione all'interessato, il quale può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno uguali diritti ed hanno il dovere di informarsi su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione.

Hanno il diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. Hanno, inoltre, l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dai soci sono di regola gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 11 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa entro il termine stabilito;
- c) per dimissioni;
- d) per esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale

comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Perdono la qualità di socio, per esclusione, coloro che si rendano colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

Art. 12 - SOSTENITORI

Possono altresì aderire all'Associazione, in qualità di sostenitori, tutti coloro che, condividendone gli ideali, diano un contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle principali iniziative intraprese dall'Associazione.

Art. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo (se previsto);

tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino essere iscritti nel Libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata tramite lettera, email o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci, o con la pubblicazione sul sito internet almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di

convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Ogni associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'assemblea e può essere svolta in modalità di videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e regolamenti proposti dall'organo direttivo;
- f) delibera sui ricorsi in caso di riezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di riezione di esclusione da socio;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, nominati dall'Assemblea aventi un'anzianità associativa di almeno 3 anni, dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del primo Consiglio Direttivo vengono eletti alla stipula dell'Atto Costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, a mezzo e-mail almeno 3 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in modalità di videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'organizzazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci, ed in particolare:

- elegge tra i propri componenti il presidente, il vice presidente ed il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone il programma annuale di attività e documenta il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- predispone il progetto di bilancio di esercizio e predispone il preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- predispone i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- valuta le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive entro 6 mesi dei membri da sostituire.

Art. 18 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio, e può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. In caso di assenza o impedimento, i poteri sono esercitati dal Consigliere più anziano.

I delegati del Presidente rispondono personalmente e solidalmente ai sensi dell'art. 38 c.c. per le iniziative intraprese. In tal caso viene esclusa ogni responsabilità del Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli immediatamente alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, gli stessi sono revocati.

Art. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

Qualora sia richiesta la nomina di un organo di controllo, questo sarà composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra gli iscritti all'albo dei revisori legali dei conti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano tutti iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 20 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività sono costituite da:

- quote associative annuali
- contributi da privati, imprese ed enti pubblici;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi o da raccolte di fondi;
- rendite patrimoniali eredità, donazioni e legati;
- ogni altra entrata compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgvo 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31.03 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il progetto bilancio di esercizio, da sottoporre all'assemblea entro il 31.05, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, con l'indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora il totale delle entrate fossero inferiori ad € 200.000 potrà essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa

In merito alla pubblicazione del bilancio si fa riferimento all'art. 14 del d.lgs 117/2017,

Art. 22 - REGOLAMENTI

L'Assemblea con la maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può adottare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 23 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 24 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi preferibilmente tra i soci, e comunque a persone professionalmente preparate, con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale ad esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Roma. Il Foro competente è quello di Roma.

Art. 25 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il fondo comune dell'Associazione, dedotte le passività, e sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 26 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Enti del Terzo Settore al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e decreti attuativi e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta, ed i medesimi successivi provvedimento attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.